



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 36
Del 07-06-2024

Prot. 4818

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6 D.L. 80/2021 - 2024/2026 - AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO" SOTTO SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

Il giorno **sette giugno duemilaventiquattro** alle ore 12:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del SINDACO CAPOVILLA PIERGILDO e nelle presenze dei signori

CAPOVILLA PIERGILDO	SINDACO	P
POZZER GIUSEPPE	ASSESSORE	P
OSSATO DEBORA	ASSESSORE	P
ZORZI ERIK	ASSESSORE	A
DALLA VECCHIA MANUELA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale comunale Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, reso sulla proposta;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

Premesso che l'art. 6, comma 1 del d.l. 09/06/2021, n. 80, convertito nella legge 06/08/2021, n. 113 prevede che "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno sono tenute ad adottare il Piano integrato di attività e organizzazione nel rispetto dei contenuti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla scorta dei quali venivano in precedenza approvati rispettivamente il Piano integrato della performance - piano degli obiettivi ed il piano triennale di gestione professionale del rischio da corruzione (P.T.G.P.R.C.) e trasparenza";

Dato atto che il PIAO, come definito all'art.6 del D.L.80/2021, ha durata triennale, viene aggiornato annualmente, ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- la programmazione gestionale del Comune di Cogollo del Cengio deve avvenire in stretta conformità con il Bilancio di previsione e con il D.U.P., dai quali la prima discende logicamente, funzionalmente e finanziariamente;
 - in base a quanto previsto dall'art. 169 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (in acronimo: P.E.G.) costituisce un adempimento obbligatorio, che opera quale presupposto per la gestione programmata delle attività dell'Ente e per l'avvio del Ciclo della Performance ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 così come integrato e modificato dal D.lgs. 25/05/2017, n. 74;
 - l'art. 101 del c.c.n.l. demanda al Segretario Generale entro le sue funzioni di coordinamento e di sovrintendenza della dirigenza ex art. 97, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli

atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del

potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: “3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e precisamente: “6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, “1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 31.01.2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.6 del DL 80/2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), strumento che assorbe i seguenti atti di pianificazione e programmazione generale:

- a) Piano triennale del fabbisogno 2024-2026;
- b) Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026;
- c) Piano Organizzativo del lavoro Agile;

Rilevato altresì che nella Area Tecnica risulta vacante dal mese di marzo 2023 un posto di istruttore tecnico (ex Cat. C) a seguito cessazione per dimissioni volontarie di una dipendente;

Rilevata la necessità di provvedere alla copertura del predetto posto con l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, a rettifica di quanto già previsto nel PIAO alla sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nel corso dell'anno 2024;

Rilevato altresì, che a seguito cessazione per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 Operatore Esperto (ex Cat. B8) nel mese di novembre 2024 presso l'Area Tecnica, si procederà alla sua sostituzione con l'assunzione di n. 1 Operatore Esperto a tempo pieno e indeterminato, nell'anno 2025;

Ritenuto di procedere alle assunzioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Considerato che in riferimento al Piano triennale del fabbisogno di personale rappresentato nella sezione 3.3 del richiamato piano integrato, si rende opportuno e necessario alla luce delle cessazioni sopracitate ed alle valutazioni in merito alla modifica della dotazione organica, procedere ad una modifica ed integrazione dello stesso come segue:

Anno	n.	Profilo	Rapporto di lavoro
2024	1	Istruttore Tecnico – Area Istruttori	Tempo pieno
2025	1	Operatore Esperto amministrativo – Area Operatori Esperti	Tempo pieno
2026	/	Nessuna assunzione	/

A valere per le tre annualità 2024 – 2025 – 2026:

- di dare atto che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato nel corso del medesimo anno;
- di prevedere, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'Ente, la possibilità di aumentare provvisoriamente l'orario del personale part-time in servizio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal c. 557 della Legge 296/2006;
- di autorizzare fin d'ora il proseguimento o l'attivazione di ulteriori convenzioni di utilizzo congiunto di personale dell'ente o di altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000, nonché dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per soddisfare al meglio le esigenze anche temporanee, degli uffici e dell'ente, sempre nel rispetto complessivo dei limiti annui di spesa per personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come pure stage e tirocini;
- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Evidenziato che le assunzioni a tempo indeterminato oggetto di programmazione sono tutte connesse alle cessazioni intervenute e/o che interverranno nell'anno in corso e che pertanto non trattasi di unità aggiuntive, bensì sostitutive non rinunciabile per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Rilevato che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina dall'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e relativo decreto attuativo DM 17.03.2020 il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2023) è pari a 24,33% e pertanto il Comune di Cogollo del Cengio si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 come indicato nel seguente prospetto:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPEA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2023		573.463,00	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2021	2.271.563,60		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2022	2.345.209,41		
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2023	2.475.471,50		
MEDIA ENTRATE CORRENTI RENDICONTI	2.364.081,50		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' STANZIAMENTO 2023	7.478,43		

MEDIA ENTRATE CORRENTI RENDICONTI AL NETTO FCDE	2.356.603,07
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	24,33%

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
24,33%	27,20%	31,20%	2,87%
Soglia rispettata	Si	Si	

Rilevato:

- che avendo questo Comune un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del FCDE pari al 24,33%, rientra nella fascia dei comuni virtuosi con possibilità di ampliamento della spesa di personale fino al raggiungimento della percentuale del 27,20% (valore soglia);
- che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a € 679.103,62 e che la spesa di personale di cui la co. 557 – art.1 – L.292/2006 per l'anno 2023 è stata di €. 573.463,00;
- che trattandosi di mera sostituzione di personale (turn over) non si prevedono dei costi aggiunti nel piano dei fabbisogni di personale;

RITENUTO quindi necessario modificare la sezione 3.3 del PIAO attualmente vigente, inserendo per le annualità 2024 - 2025 le previsioni delle assunzioni a tempo indeterminato come indicato in precedenza;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n. 05 del 4 giugno 2024, prot.n. 4667/2024, che ha verificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018, Allegato B);

Ritenuto di aggiornare il PIAO sezione 3 "Organizzazione del Capitale Umano" Sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale";

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che, sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina dall'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e relativo decreto attuativo DM 17.03.2020 il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2023) è pari a 24,33% e pertanto il Comune di Cogollo del Cengio si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, come indicato nelle premesse;
- 3) di aggiornare il PIAO – Sezione 3 "Organizzazione del Capitale Umano" – Sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale", approvato con propria deliberazione n. 5 del 31.01.2024, prevedendo per le annualità 2024 e 2026 le seguenti assunzioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia:

Anno	n.	Profilo	Rapporto di lavoro
2024	1	Istruttore Tecnico – Area Istruttori	Tempo pieno
2025	1	Operatore Esperto amministrativo – Area Operatori Esperti	Tempo pieno
2026	/	Nessuna assunzione	/

- 4) di integrare il PIAO, sempre alla sezione 3.3 con la seguente previsione a valere per le tre annualità 2024 – 2025 – 2026:
- di dare atto che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato nel corso del medesimo anno;
 - di prevedere, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'Ente, la possibilità di aumentare provvisoriamente l'orario del personale part-time in servizio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal c. 557 della Legge 296/2006;
 - di autorizzare fin d'ora il proseguimento o l'attivazione di ulteriori convenzioni di utilizzo congiunto di personale dell'ente o di altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000, nonché dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per soddisfare al meglio le esigenze anche temporanee, degli uffici e dell'ente, sempre nel rispetto complessivo dei limiti annui di spesa per personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come pure stage e tirocini;
 - di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
 - il Piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale;
 - a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.
- 5) di dare atto che le assunzioni qui previste sono per la mera sostituzione del personale, in previsione delle cessazioni già avvenute o previste (turn over);
- 6) di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con tutte le informazioni essenziali e di dettaglio previste dalla normativa;
- 7) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
- 9) di trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80 con modificazione, in legge 6 agosto 2021, n.113;
- 10) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 20-05-24 N.40

**Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6
D.L. 80/2021 - 2024/2026 - AGGIORNAMENTO SEZIONE 3
"ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO" SOTTO SEZIONE PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI**

Il sottoscritto Dott.ssa Veronese Gina, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole
Li, 04-06-24



Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Veronese Gina

Il sottoscritto Dott.ssa Veronese Gina, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole
Li, 04-06-24



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Veronese Gina

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

Parere dell'organo di revisione sulle

proposte di deliberazione di

**“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E DI
RIORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART. 6 D.L.
80/2021 – AGGIORNAMENTO SEZIONE 3
“ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE
UMANO” SOTTOSEZIONE PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI.**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Fiorella Zanatta



Comune di Cogollo del Cengio (VI)
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 05 del 4 giugno 2024

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 40 del 20/05/2024, avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI RIORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART. 6 D.L. 80/2021 – 2024/2026 - AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO" SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI.*

Il Revisore unico nominato con delibera C.C. N. 31 del 26/07/2021, con decorrenza 3 agosto 2021, ha esaminato la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 40 del 20/05/2024 relativa all'aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale triennio 2024-2026, alla sezione 3.3 del richiamato Piano Integrato di Attività e Riorganizzazione (PIAO):

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 AI SENSI ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113", con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2024/2026 comprensivo della sezione relativa al fabbisogno del personale,

VISTI

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 dispone che *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale*



prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

- RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- VISTO l'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D.Lgs.n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- CONSIDERATO che con il Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- RILEVATO che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 dispone che “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;
- rilevato che il predetto D.L. introduce una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;



- richiamato il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali ed in particolare:
 - a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
 - b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
 - c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c., 557 quater, L. n. 296/2006;
- vista, altresì, la circolare esplicativa dell'8 giugno 2020, con la quale sono state dettate le regole operative per l'attuazione della nuova disciplina delle assunzioni;
- vista la nota di lettura ANCI del 24/09/2020 con la quale sono stati chiariti alcuni aspetti in merito alla definizione della spesa del personale;
- appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

CONSIDERATO

1. che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2023 e per il FCDE il dato assestato del bilancio di previsione 2023/2025;
2. preso atto che il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Cogollo del Cengio al valore indicato per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,20%;
3. Dato atto che, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2023) è pari a 24,33% e pertanto il Comune di Cogollo del Cengio si pone al di sotto del primo valore soglia del 27,20%, secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tab. 1 come indicato nel prospetto di calcolo riportato nella proposta di delibera;
4. che visto l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella del predetto articolo, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

RILEVATO

- che per il triennio 2024/2026, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, è stato previsto l'aggiornamento della programmazione per fronteggiare nuove esigenze assunzionali;

CONSIDERATO

- che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento a eventuali modifiche normative, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, per garantire la sostituzione di personale cessato o in previsione di cessazione (turn-over);
- preso atto delle dimissioni presentate in data 28/02/2023 al prot. n. 1910 da un dipendente dell'Area Tecnica, con qualifica "ISTRUTTORE TECNICO" e delle dimissioni volontarie per il collocamento a riposo di un dipendente dell'Area Tecnica con qualifica di Operatore Esperto nel mese di novembre 2024;
- ravvisata quindi la necessità di procedere all'assunzione di nuove figure professionali, in sostituzione delle figure sopracitate, con la seguente programmazione:
 - anno 2024: n. 1 Istruttore Tecnico a tempo pieno – area degli Istruttori;
 - anno 2024: n. 1 Operatore Esperto amministrativo - area degli Operatori Esperti;



- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, allo stato di fatto, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

- l'ente ha approvato il PIAO con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2024, per il triennio 2024/2026 comprensivo della sezione relativa al fabbisogno del personale;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n.66 convertito nella legge 23.6.2014, n.89 di integrazione dell'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. In L.28/1/2009, n.2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTI

- i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, in merito alla legittimità tecnica e alla regolarità contabile dell'atto dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziaria;
- gli allegati alla proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, e la documentazione integrativa richiesta;

ACCERTATO

- la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;
- che con la variazione in esame vengono garantiti il pareggio finanziario e il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla vigente normativa in materia;
- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie di bilancio dell'ente;

IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole, in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta n. 40 del 20/05/2024, avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI RIORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART. 6 D.L. 80/2021 – AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO" SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cogollo del Cengio, lì 4 giugno 2024

Il Revisore Unico

Dott.ssa Fiorella Zanatta



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di

- Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

Cogollo del Cengio, li 11 GIU. 2024



Il Messo Comunale
Nicola Mioni

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio, e contestualmente inviata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Cogollo del Cengio, li 11 GIU. 2024

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 11 GIU. 2024



Il Dipendente Addetto

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal 11 GIU. 2024 ;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2001)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-06-2024

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 11 GIU. 2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO